

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 2026/2027 2027/2028**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

**ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado nel Comune di Chiusi della Verna.

L’affidamento dell’appalto è regolato dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. da ora in avanti indicato anche come “Codice”.

Il servizio di trasporto viene effettuato dai vari “punti di raccolta” individuali o collettivi stabiliti dal Comune, eventualmente in accordo con i Comuni limitrofi, verso i plessi delle scuole frequentate o alla fermata del servizio pubblico di linea, con conseguente ritorno alle rispettive fermate al termine delle lezioni. A mero titolo indicativo sono previsti circa 54.944 Km/anno.

Nel servizio complessivo così individuato devono considerarsi compresi ulteriori 1.500 km ad anno scolastico circa senza costi aggiuntivi per:

* Il trasporto nei giorni di svolgimento delle sessioni di esami previste nella sede scolastica della stessa area o presso la sede di Rassina;
* il trasporto degli alunni della scuola secondaria di I° grado alla sede di Chiusi della Verna oppure a quella di Rassina per un massimo di sei giornate straordinarie di sabato nell’anno scolastico;
* massimo di 15 uscite complessive ad anno scolastico per attività curricolari o di istruzione, fino complessivamente ad un massimo annuo di 450 Km. Tale attività verrà svolta con partenza e ritorno dalla sede del plesso scolastico di riferimento, entro l’orario di “entrata/uscita” ordinario e con gli stessi mezzi di trasporto previsti per l’attività oggetto dell’appalto;
* trasferimento degli alunni della scuola primaria in occasione della manifestazione finale annuale dei giochi sportivi (come ad es. Sportgiocando e/o Sportinfesta) nell’ambito dell’Istituto Comprensivo;

Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal presente capitolato.

In sede di valutazione dell’offerta tecnica, saranno opportunamente valutate proposte di ampliamento dei servizi in modalità gratuita. A mero titolo indicativo potrà essere valutata l’offerta di esecuzione gratuita del servizio di trasporto alunni durante lo svolgimento dei campi solari estivi per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi con un chilometraggio presunto pari a 50 km al giorno.

La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di completa accettazione del presente Capitolato. In particolare, la Società aggiudicataria firmando il contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

**ART. 1-bis - NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con le opportune e successive modifiche ed integrazioni:

* in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
* secondo la normativa che disciplina l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
* i principi sull'erogazione dei servizi pubblici;
* con le disposizioni vigenti in materia di trasporto scolastico;
* tenendo conto della normativa relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli;
* in relazione alla normativa che regola le caratteristiche costruttive degli scuolabus;
* per ogni altra norma presente e futura riferita all’oggetto dell’appalto.

**ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO**

L’importo complessivo dell’appalto è di **€ 1.269.206,40** oltre IVA nei termini di legge, così ripartiti:

* **€ 576.912,00** oltre IVA nei termini di legge come importo posto a base di gara soggetto a ribasso, per l’intero periodo contrattuale indicato al successivo art. 3 del presente Capitolato;

il prezzo in questione è determinato da un prezzo unitario soggetto al ribasso di **€ 3,50** a Km. Per una quantità complessiva presunta di **Km.** **54.944** annui per un totale di **km 164.832** per l’intera durata contrattuale.

* **€ 576.912,00** oltre IVA nei termini di legge come importo previsto per l’eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 76 co. 6 del Codice per la durata di ulteriori 3 anni scolastici (2028/2029 – 2029/2023 – 2030/20231).
* **€ 115.382,40** oltre IVA nei termini di legge per eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice.
* Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a **€ 0,00** (zero,zero), quindi la redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81 /2008 non è ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'affidatario.

Gli importi indicati sono omnicomprensivi di qualunque costo dell’Affidatario aggiudicatario che lo stesso assume.

Nel caso in cui l’Autorità competente, in ottemperanza ad obblighi di legge e ad altri atti normativi o per sopravvenute necessità a cui fa seguito una diversa organizzazione, decida di procedere, dandone comunicazione con un congruo anticipo, alla futura chiusura di alcuni plessi scolastici con relativa interruzione del servizio di trasporto scolastico, l’affidatario non potrà pretendere alcunché (ad es. risarcimento, ecc.).

All’inizio di ciascun anno scolastico o in presenza di una variazione sul totale chilometrico della zona, in aumento o diminuzione, verrà effettuata una verifica sulle effettive distanze previste per quell’anno ed a questa quantificazione verrà applicato l’importo chilometrico come risultante dall’aggiudicazione, operando nei termini di aumento o riduzione del servizio previsti dal citato art. 120 comma 9 del Codice.

Il corrispettivo risultato dall'affidamento della gara, sulla base di calcoli effettuati dall'Affidatario, è inteso come corrispettivo omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni e forniture oggetto dell'appalto di trasporto, così come previsto dai documenti di gara.

Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera non soggetti a ribasso - che l’Ente Committente ha stimato per l’intera durata contrattuale (33 mesi) pari ad **€ 155.130,47.**

Ai sensi dell’art.11 comma 2 e dell’allegato I.01 del Codice, al presente appalto si applica il CCNL per i dipendenti dalle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico ed ingrassaggio automezzi. - Codice CNEL IC35 - Codice ATECO 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessaconconducente CPV 60170000-0 “Servizi di noleggio autoveicoli con conducente”

Di seguito è dettagliato il costo della manodopera per l’intero periodo secondo le quantità di ore presunte e sulla base del livello contrattuale previsto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CPV** | **Codice Ateco** | **Codice CNEL** | **Livello**  | **Ore previste** | **Costo orario** | **Totale**  |
| 60170000-0 | 49.32.20 | IC35 | C2 | 7.139 | 21,73 | 155.130,47 |

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art.11 del Codice gli operatori economici partecipanti alla gara possono indicare nella propria offerta un diverso CCNL da essi applicato, purché lo stesso garantisca ai dipendenti almeno le medesime tutele di sicurezza e condizioni economiche di quello di cui sopra indicato. In tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'Affidatario s'impegna ad applicare il CCNL territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima che l’Amministrazione si riserva di verificare anche con le modalità di cui all'art.110 del Codice.

**ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha una durata di tre anni scolastici dal 15 settembre 2025 al 30 giugno 2028.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla **ripetizione** dell’appalto per ulteriori tre anni educativi ai sensi del co. 6 dell’art. 76 del Codice previo avviso da comunicarsi per iscritto all’aggiudicataria, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. L’Impresa aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale rinnovo alle condizioni del contratto originario, nessuna esclusa.

L'esecuzione del servizio di trasporto scolastico avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa ai sensi dell’art. 17 co. 9 del D.Lgs.36/2023 in tema di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per ragione di pubblico interesse, previa verifica del possesso dei requisiti di legge di cui agli art. 94 e 95 dello stesso codice nei confronti dell’Aggiudicataria, la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023, nonché la presentazione degli ulteriori documenti necessari per consentire l’avvio del servizio (es. possesso delle autorizzazioni di cui al successivo art. 6, delle polizze assicurative richieste, etc…).

L’impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato e nella restante documentazione di gara o indicati per scritto dal competente ufficio della stazione appaltante.

**ART. 3 Bis – SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Ai sensi dell’art. 58 del Codice si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le attività in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico Affidatario in grado di coordinarle, garantendo l’omogeneità del servizio oggetto del presente appalto.

**ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

La Affidatario dovrà svolgere il servizio con l’impiego di un quantitativo diautomezzi con la capienza specificata al successivo art. 5 del Capitolato, al fine di garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata che in uscita da scuola, con posti esclusivamente a sedere.

L’Affidatario è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’ufficio scuola. In tale eventualità l’Affidatario si impegna a svolgere dei viaggi supplementari al fine di consentire il trasporto di tutti gli utenti anche con orari di ingresso e uscita diversificati nell’arco della giornata purché tali trasporti non richiedano l’utilizzo contemporaneo di automezzi superiore a quanto previsto e richiesto da presente capitolato speciale d’appalto.

In particolare, devono essere attuate le seguenti condizioni:

1. L’Affidatario deve rispettare il calendario, gli orari ed i percorsi dei servizi scolastici, consegnati dall'Ufficio comunale, così come deve rispettare tutte le successive variazioni dipendenti da modifiche ai calendari scolastici o da una differente articolazione oraria delle lezioni stabilite dalle autorità scolastiche competenti;
2. I percorsi dei servizi ordinari fissi sono riportati, a titolo indicativo, secondo i dati attualmente a disposizione, nel prospetto allegato al presente Capitolato denominato “percorsi e territorio”;
3. Le variazioni di percorsi (aumento o diminuzione di fermate), orari, veicoli richiesti ed utenti interessati, in rapporto alle effettive esigenze cui il servizio in argomento deve obbligatoriamente sottostare, comunicate dal Comune, non saranno per l’Affidatario argomento per avanzare obiezione alcuna o per pretendere compensi o rimborsi aggiuntivi rispetto a quanto già contemplato nel presente Capitolato;
4. L’Affidatario è tenuto ad assicurare la presenza del medesimo conducente su ciascun veicolo per tutta la durata di ciascun anno scolastico, fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità. In tutti i casi in cui dovesse procedere alla sostituzione del personale stabilmente addetto, l’Affidatario è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio comunale servizi scolastici, con contestuale trasmissione dei documenti abilitativi;
5. L’Assistenza e la vigilanza agli alunni trasportati, quando prevista per legge, è garantita dall’Amministrazione Comunale, a proprie spese, mediante personale appositamente incaricato che l’Affidatario dovrà avere cura di prelevare e lasciare nei luoghi indicati nel piano trasporti;
6. L’Affidatario ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permessa la salita sui mezzi a persone estranee al servizio, fatta eccezione per il personale addetto alla vigilanza degli alunni delle scuole dell’infanzia. A tal fine l’Ufficio comunale servizi scolastici all’inizio dell’anno scolastico e nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’**elenco** degli alunni aventi diritto all’Affidatario e al personale addetto all’assistenza al trasporto. Il personale addetto all’assistenza al trasporto, oltre a verificare che il servizio sia usufruito dai soli aventi diritto, collaborerà con i conducenti degli autobus al puntuale rispetto dei percorsi e degli orari;
7. Ogni fase del trasporto scolastico deve avvenire in condizioni di massima sicurezza.
8. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo tale che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti. I veicoli, al termine delle lezioni, non dovranno lasciare i punti di raccolta presso i plessi scolastici prima dell’orario stabilito e comunque, in ogni caso, la partenza potrà avvenire solo dopo che siano saliti a bordo tutti gli alunni aventi diritto per quel viaggio, anche se trasportati in più volte e non deve esserci alcuno nelle vicinanze del mezzo;
9. Vanno sempre evitate manovre di retromarcia in presenza di persone a terra;
10. Il tempo di percorrenza a bordo del veicolo deve essere il più possibile ridotto – tale riduzione non deve essere mai la conseguenza di una elevata e non sicura velocità di transito;
11. Gli alunni devono essere lasciati alle fermate di discesa in presenza di un familiare adulto od altra persona adulta indicata come specificato all’art.6 punto 3.

**4.1 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio richiesto all’impresa aggiudicataria si svolgerà in linea con il calendario scolastico della Regione Toscana dal lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia e primarie e dal lunedì al sabato per la secondaria. Ordinariamente il servizio deve essere svolto nelle seguenti fasce orarie:

a) Tra le 7.00 e le ore 14,30 per la scuola secondaria; in caso di rientro pomeridiano le ore 17;

b) Tra le 7.15 e le ore 16,30 per la scuola dell’infanzia;

c) Tra le 7.15 e le ore 17.00 per la scuola primaria;

Il servizio può implicare l’uso dei quattro mezzi complessivi nelle due giornate di rientro pomeridiano della scuola secondaria di Chiusi della Verna quando l’uscita è concomitante con le scuole dell’infanzia e primaria.

Il rientro pomeridiano, tempo pieno o orario prolungato, potrà avvenire indifferentemente presso la sede di Chiusi della Verna o quella di Rassina.

**4.2 – LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI PERCORSI**

**Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Chiusi della Verna (codice NUTS ITI18)**

Il servizio dovrà svolgersi sul territorio del Comune di Chiusi della Verna nelle seguenti aree geografiche:

* **CHIUSI DELLA VERNA** (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado ubicate nel Parco 1° maggio);
* **CORSALONE** (scuole dell’infanzia e primaria ubicate in Via Fanfani e secondaria di I° grado ubicata in Rassina);
* **VALLE SANTA** (scuole dell’infanzia e primaria e secondaria di 1° grado ubicate in Corezzo e secondaria di 1° grado di Chiusi della Verna e Rassina);

Potrebbe rendersi necessario, in qualche caso, lo svolgimento del servizio entro i 5 km oltre il confine territoriale;

I km da percorrere sono quantificabili indicativamente come segue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Descrizione percorsi | Km/giorno | giorni a.s.  | totale km a.s. |
| Capoluogo 20 ore settimanali |   | 100 | 102 | 10.200 |
| Capoluogo martedì e venerdì  |   | 145 | 70 | 10.150 |
| Capoluogo sabato  |   | 48 | 6 | 288 |
|   |   |   |   |   |
| Corsalone 15 ore settimanali | 60 | 172 | 10.320 |
| Corsalone martedì  | 74 | 70 | 5.180 |
| Corsalone sabato a Rassina | 27 | 34 | 918 |
|   |   |   |   |   |
| Vallesanta 35 ore settimanali | 110 | 102 | 11.220 |
| Vallesanta martedì e venerdì | 60 | 70 | 4.200 |
| Vallesanta sabato a Chiusi | 68 | 6 | 408 |
|   |   |   |   |
|  sabato medie a Rassina | 140 | 4 | 560 |
|  |  | totale parziale km | 53.444 |
|  |  |  |  (straordinari) | 1500 |
|  |  | TOTALE GENERALE Km | 54.944 |

Le aree territoriali oggetto del servizio presentano le seguenti caratteristiche:

• **Corsalone**: territorio di fondo valle con qualche frazione in altura ma sempre su quote basse, collinari; le strade sono principalmente asfaltate con qualche eccezione; è prevista la percorrenza ripetuta della trafficata SR 71;

• **Chiusi della Verna e Valle Santa**: territorio tipicamente montano con tratti a quote superiori ai 1000 m slm che risente normalmente di condizioni meteorologiche tipicamente invernali quali neve e ghiaccio; le strade nell’area del Capoluogo sono tutte asfaltate mentre nella Valle Santa vi sono tratti importanti, di numerosi chilometri, non asfaltati.

Per ottenere ulteriori indicazioni, le imprese invitate potranno prendere visione dei documenti allegati alla procedura di gara sulla piattaforma START relativi alla mappa del territorio con le tre destinazioni evidenziate, oltre agli itinerari eseguiti nell’ultimo anno scolastico.

**4.3 – RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DEL SERVIZIO**

Nello svolgimento di questo servizio a supporto dell’attività scolastica e per agevolare il diritto allo studio, la quantificazione dei chilometri per la zona di Chiusi della Verna include anche gli spostamenti bisettimanali andata e ritorno per la sede di Rassina, posta nel Comune di Castel Focognano, e sono quantificati in chilometri 6480 ad anno scolastico (60 viaggi-54 km ciascuno) e con orario delle lezioni dalle 8,20 alle 16,00, fatta salva una diversa futura organizzazione. Questi trasporti, svolti agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente capitolato, saranno gestiti direttamente dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in relazione agli atti, sotto elencati, dell’Unione che prevedono:

*Nello svolgimento del servizio a supporto dell’attività scolastica e per agevolare il diritto allo studio, la quantificazione dei chilometri per la Zona di Chiusi della Verna include anche gli spostamenti bisettimanali andata e ritorno per la sede di Rassina dell’Istituto Comprensivo “Guido Monaco” di Castel Focognano, e sono quantificati previsionalmente in km 11.458 ad anno scolastico e con orario delle lezioni dalle 8.20 alle 16.00, fatta salva una diversa futura organizzazione:*

*- Martedì e Giovedì mattina (2 volte/sett) 86 km x 68 gg.= 5.848*

*- Martedì pomeriggio 90 km x 34 gg.= 3.060*

*- Giovedì pomeriggio 75 km x 34 gg.= 2.550*

*Questi trasporti svolti agli stessi patti e condizioni stabilite dal presente capitolato, saranno gestiti direttamente dall’Unione de Comuni del Casentino con riferimento a seguenti atti:*

*- Del. GRT n. 1148 del 22.11.2016 ad oggetto “Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l’attuazione del progetto di area interna del Casentino-Valtiberina.*

*- Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 584 del 29/05/2017 ad oggetto “Strategia nazionale per le aree interne. Approvazione scheda di Accordo di programma quadro - Area Interna Casentino – Valtiberina tra l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, Regione Toscana, Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’attuazione della Strategia d’Area “ Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito”, sottoscritto digitalmente il 24.01.2018, successivamente recepito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 13/03/2018;*

*- Delibera CIPESS n. 41/2022 ad oggetto “Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese. Riparto Finanziario. Indirizzi Operativi. Attuazione dell’art. 58 del Decreto Legge N. 77/2021, Conv. dalla Legge N. 108/2021.”*

*Gli adempimenti inerenti questa parte del servizio come impegno di spesa, liquidazione, rendicontazione e quant’altro richiesto dal progetto, saranno a carico dell’Unione dei Comuni, inclusa la fatturazione allo stesso Ente.”*

Ne consegue che in relazione a quanto sopra indicato il presente appalto darà origine a un contratto aperto, con la predisposizione di due contratti derivati:

* il primo, con proprio CIG gestito, finanziato e con fatturazione e pagamenti a carico del comune che riguarderà la parte di servizio di competenza comunale;
* il secondo, con ulteriore proprio CIG, sottoscritto dall’Unione dei comuni del Casentino, gestito sempre dal comune nell’ambito del servizio complessivo, ma finanziato e con fatturazione e pagamento a carico dell’Unione dei comuni del Casentino

**ART. 5 – CARATTERISTICHE MINIME DEI MEZZI IMPIEGATI**

L’impresa aggiudicataria, per l’espletamento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato o, nei termini e fino alle quantità previste contrattualmente, anche tramite subappalto a favore dell’impresa all’uopo incaricata.

1. Dovrà disporre di una **rimessa** dei mezzi utilizzati che sia ubicata nel territorio comunale di Chiusi della Verna, nonché la presenza effettiva di almeno un veicolo di riserva idoneo al servizio, da utilizzare per eventuale sostituzione di mezzi guasti.

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dare evidenza dei titoli di disponibilità della rimessa/e che saranno utilizzate durante l’esecuzione del servizio (es. a mero titolo indicativo: proprietà dei locali, affitto).

L’Affidatario deve garantire la disponibilità di veicoli, aventi le caratteristiche necessarie per esser utilizzati per il trasporto scolastico, da utilizzarsi in caso di necessaria sostituzione di quelli in uso a causa di guasto meccanico, incidente o altro. L’Affidatario deve garantire la suddetta sostituzione entro 1 ora dal momento in cui è a conoscenza del disguido, senza costi aggiuntivi per il Comune.

L’impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata attiva ove sia possibile inviare qualunque comunicazione inerente il servizio ed un recapito telefonico attivo per le urgenze.

Delle comunicazioni inviate ai suddetti recapiti, l’Affidatario sarà considerato in piena conoscenza senza che possa a tale fine sollevare eccezione di sorta.

Il numero dei mezzi impiegati non potrà essere inferiore a **4:** un veicolo per ogni area geografica oltre un mezzo ulteriore operativo nell’area di Chiusi delle Verna e Vallesanta solitamente impiegato nei giorni di trasferimento alla sede di Rassina e per altre necessità anche di scorta. Una maggiore disponibilità dei mezzi di scorta potrà essere descritta in sede di presentazione dell’offerta tecnica.

I mezzi di trasporto dovranno possedere le caratteristiche compatibili con la rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio, descritte al precedente articolo 4.2 del presente capitolato.

La capienza dei mezzi impiegati dall’affidatario dovrà essere tale da consentire il minor numero di spostamenti da e per la scuola ed il minor tempo possibile di permanenza a bordo degli utenti rispettando sempre quanto indicato al punto 11 dell’art. 4. In ogni caso, questi dovranno accogliere, oltre all’autista e il personale incaricato della vigilanza/assistenza:

- Minimo 15 passeggeri per Chiusi della Verna e almeno 8 per l’ulteriore veicolo;

- Minimo 15 passeggeri per Corsalone;

- Minimo 19 passeggeri per Valle Santa;

Oltre ai posti previsti sopra, il mezzo deve poter ospitare almeno un adulto incaricato della vigilanza/assistenza ove prevista.

L’uso di un veicolo di capienza maggiore è sempre consentito per agevolare lo svolgimento del servizio; l’uso di un veicolo con capienza inferiore è consentito solo in accordo con il Comune. Il veicolo deve corrispondere alle caratteristiche stabilite con la normativa vigente in materia ed ogni altra ulteriore disposizione vigente, generale o speciale.

È a carico dell’affidatario la gestione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per l’esecuzione dell’appalto.

A seguito di ciascun intervento di manutenzione/revisione annuale dei mezzi, avvenuto nel rispetto della normativa vigente per mezzi utilizzati per trasporto degli studenti, l’affidatario dovrà darne evidenza all’amministrazione con la trasmissione alla stessa della documentazione attestante l’avvenuta revisione annuale e/o manutenzione dei mezzi di sua proprietà o comunque in uso dell’affidatario utilizzati per l’esecuzione dell’appalto. L’Ente potrà altresì effettuare ispezioni periodiche ai mezzi impegnati nell’appalto, anche con esperti del settore per verificare lo stato di manutenzione ed adeguatezza dei mezzi e, in caso di risultato negativo, chiedere, in base alle problematiche emerse, l’immediata esecuzione delle riparazioni in questione e/o la sostituzione dei mezzi in questione.

L’Amministrazione, nel suo ruolo di verifica e controllo circa la regolare esecuzione del servizio, si riserva con le modalità indicate nello schema di contratto la facoltà di applicazione delle relative penali con la possibilità di arrivare fino alla risoluzione del contratto nel caso di non rispetto di quanto in qui indicato.

In sede di presentazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno specificare a quale classe ambientale appartengono i veicoli che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio. Al fine di prediligere i mezzi a minor impatto ambientale la Commissione distribuirà un punteggio corrispondente a seconda della categoria di appartenenza dichiarata.

Il soggetto aggiudicatario accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile e della Polizia Municipale del luogo e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.

**ART. 6 – PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME DI COMPORTAMENTO**

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente appalto, l’affidatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti collettivi di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’affidatario risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale da impiegare alla guida deve possedere la patente di guida **categoria D** con carta di qualificazione del conducente (**CQC**). La documentazione di guida deve in ogni caso essere valida per il mezzo utilizzato e servizio svolto.

In caso d’uso anche solo occasionale o comunque temporaneo di autovetture adibite a noleggio con conducente, il conducente deve possedere la patente di guida corrispondente ed il certificato di abitazione professionale.

Durante l’esecuzione del servizio, il personale deve altresì essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità dell’autista e della Società appaltatrice che gestisce il servizio;

- dotato di telefono cellulare, con gestore attivo nell’area geografica di riferimento, idoneo per la conversazione durante la guida (vivavoce e/o auricolare), per consentire la tempestiva comunicazione alla Società aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio, che richieda il contatto anche immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, con la Società appaltatrice o con il Comune.

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, delle autorità e del personale dipendente del Comune di Chiusi della Verna.

La tipologia di servizio impone che sia tenuto un comportamento decoroso, pertanto è vietato, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

* usare parole volgari;
* fare uso di alcool o sostanze stupefacenti;
* fumare sul mezzo;
* utilizzare il telefono cellulare sul mezzo per scopi privati;

In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri e comunque in caso di difetto di capacità professionale ed inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertato dall’Amministrazione, su richiesta motivata della stessa l’Affidatario è tenuto alla sostituzione degli autisti.

L’Affidatario si impegna in ogni caso a sostituire immediatamente gli addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità tale da rendere assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico.

Gli autisti e l’impresa appaltatrice hanno la responsabilità dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sui veicoli, cioè dal momento in cui salgono al momento in cui scendono.

È fatto divieto al conducente:

* di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione e di deviare dal percorso concordato ed effettuare fermate non previste.
* di prendere accordi anche verbali con i genitori e con il personale docente circa la possibilità di effettuare variazioni al servizio (variazioni d’orario, di ubicazione delle fermate, inserimenti di nuovi alunni nel percorso definito e/o altro).
* di dar seguito ad indicazioni fornite da estranei durante l’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza e/o viabilità.

Il personale dovrà mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze riguardanti i minori, in ottemperanza alle vigenti normative in materia di privacy; deve però informare l’affidatario del servizio di ogni avvenimento che può interferire o compromettere il buon andamento del servizio, il quale provvede a informare prontamente il Comune.

Il personale addetto al servizio di trasporto deve assicurare che gli alunni mantengano un comportamento corretto, rimanendo seduti ed evitando schiamazzi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente inerente l’uso delle cinture di sicurezza ove previste (D.lgs. 150/2006).

In caso di comportamento scorretto e di particolare gravità di un alunno, l’autista lo segnala per iscritto tramite l’affidatario al Comune il quale provvede ad adottare nei confronti della famiglia il più idoneo fra i seguenti provvedimenti:

* richiamo verbale;
* ammonizione scritta;
* sospensione dall’utilizzo del servizio.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo da parte di uno/più alunni l’impresa è autorizzata a richiederà direttamente il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi, informando il Comune che rimarrà comunque estraneo ad ogni ipotesi di risarcimento.

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti osservano le seguenti prescrizioni:

1. rispettare rigorosamente le norme del vigente Codice della strada;
2. non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dal comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
3. assicurarsi che, alle rispettive fermate, i bambini vengano presi in custodia da familiari e/o da persone responsabili e conosciute. In caso contrario il personale avrà cura di mettere in atto gli opportuni accorgimenti per salvaguardare la sicurezza e la tutela del minore: in caso di assenza alla fermata di un genitore o suo delegato, chiamare subito la scuola di partenza e tentare un contatto telefonico con i familiari direttamente o tramite la scuola, eventualmente condurre l’utente nuovamente a tale scuola;
4. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
5. in caso di incidente o di problemi di varia natura, richiedere e aspettare l’arrivo dei soccorsi e prestare personalmente il soccorso possibile;
6. consegnare tempestivamente alla Scuola oggetti rinvenuti sull’automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
7. adoperarsi affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni, questo andrà segnalato all’Ufficio Istruzione del comune.
8. regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il comune declina ogni responsabilità;
9. rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni;
10. effettuare su ogni automezzo un accurato controllo per verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal comune all’Affidatario;
11. segnalare al Responsabile dell’Ufficio Istruzione del comune la presenza di alunni non compresi nell’elenco che il Comune consegnerà per ciascun mezzo all’inizio dell’anno scolastico, provvedendo, se necessario, ad aggiornarlo nel corso dello stesso anno.

In sede di offerta tecnica, il concorrente dovrà descrivere il piano di formazione professionale del personale impiegato nell’appalto che eventualmente sarà svolto durante l’esecuzione del contratto, affinché gli autisti abbiano conoscenze di base, a mero titolo indicativo e non esaustivo, sui temi del soccorso stradale, anti - bullismo etc.

In fase di esecuzione del contratto, l’affidatario a seguito di ciascun intervento formativo svolto sulla base del calendario proposto in sede di offerta tecnica, dovrà darne evidenza all’amministrazione con produzione della documentazione attestante l’avvenuto svolgimento del/i corso/i di formazione professionale da inviare a mezzo mail all’attenzione del Direttore all’esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del/i corso/i come da offerta tecnica presentata in gara, l’Amministrazione, all’interno del suo potere di verifica e controllo circa la regolare esecuzione del servizio, si riserva la facoltà di applicazione delle penali.

L’Affidatario si impegna, in sede di sottoscrizione del contratto, a fornire al Comune di Chiusi della Verna, in forma scritta all’indirizzo email – PEC comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it così come indicato dal Direttore di esecuzione del contratto/RUP, tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

1. elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato e le loro qualifiche;
2. il nominativo del referente presente sul territorio che possa garantire la massima reperibilità sia nei rapporti con gli autisti che nei contatti con gli uffici comunali;
3. nominativo del responsabile della sicurezza;

L’elenco nominativo del personale addetto al servizio dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e degli estremi del documento di patente di guida. L’Affidatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente ogni variazione di tali documenti

Ulteriori obblighi dell’affidatario sono determinati all’art. 8 del presente Capitolato.

**Art. 6 bis - Clausola sociale**

Nel rispetto dell’art. 57 del DLgs. 36/2023, per promuovere la stabilità occupazione del personale attualmente impiegato nel servizio oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario si impegna ad assumere prioritariamente, per l’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capitolato.

Ciò al fine di garantire la continuità del rapporto con gli utenti destinatari del servizio, applicando i CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e garantendo il mantenimento dell’inquadramento attuale e i diritti maturati a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione prescelta dall’aggiudicataria subentrante.

**ART. 7 – POLIZZE ASSICURATIVE SUI MEZZI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: RCA – RCT/RCO**

È a carico dell’Affidatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato liberando a pari titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione *"a regola d'arte",* nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, e mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dello stesso aggiudicatario o terzi, animali o alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici;

A garanzia di quanto sopra l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima dell’avvio del servizio e della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Amministrazione:

a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale unico di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell'Amministrazione nel caso di:

-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;

-danni subiti da terzi trasportati;

-trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell’Amministrazione, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di *"rinuncia alla rivalsa"* nei confronti dell’Amministrazione, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero).

Nel caso le polizze presentino franchigie o scoperti per sinistro, in nessun modo queste potranno essere opposte all’Amministrazione o al terzo danneggiato e dovranno esclusivamente rimanere a carico dell’Aggiudicatario.

La presenza e la validità delle polizze sono condizione essenziale per l’affidamento del servizio, la sottoscrizione del contratto e l’effettuazione dello stesso servizio.

In alternativa alla stipulazione delle polizze b) e c), l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di polizze equivalenti già esistenti e attive, aventi almeno le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alle stesse polizze nelle quali si espliciti l’operatività delle polizze che operano per il presente appalto.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Comune come indicato nell’ultimo comma dell’art. 8.

Durante il periodo contrattuale l’affidatario dovrà trasmettere, pena la risoluzione del contratto, entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento, al Comune di Chiusi della Verna ogni documento relativo alle predette polizze a mezzo trasmissione delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

**ART. 8. – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

Il Servizio oggetto dell’appalto deve essere considerato: servizio pubblico essenziale per il Comune di Chiusi della Verna e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero del personale dipendente il servizio dovrà comunque essere garantito nelle modalità previste dall’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il comune potrà sostituirsi all’Impresa per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese a carico dell’inadempiente oltre che applicare le previste penalità.

Qualora la sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l’aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’Ente appaltante tramite fax, e.mail, Pec, telefono.

L’impresa dovrà:

1. garantire sempre il servizio provvedendo a sostituire i mezzi ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi nell’espletamento del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità o maggiori spese;
2. obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio, nonché tutte le disposizioni riguardanti la circolazione. In modo particolare sarà tenuta all’osservanza di tutte le norme di sicurezza sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia;
3. rispettare quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative concernenti criteri e direttive per l’immatricolazione degli autobus;
4. garantire in caso di necessità e di formale richiesta da parte del Comune, la fornitura di adeguati ausili per eventuali alunni portatori di handicap, entro e non oltre quindici giorni dalla relativa richiesta;
5. nel periodo invernale, individuato da apposita ordinanza degli organi preposti, dovrà provvedere all’installazione di pneumatici da neve anche nel caso in cui i mezzi utilizzati siano muniti di catene a bordo ed avere sempre completamente efficiente l’impianto di riscaldamento dell’abitacolo del veicolo.
6. in nessun caso trasportare sui mezzi un numero di persone superiore a quello indicato nel libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto;
7. Apporre sulle fiancate laterali o sul parabrezza dei mezzi utilizzati la scritta “Trasporto Scolastico – Comune Chiusi della Verna”.

La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti per l'effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale ai fini dell'aggiudicazione alla gara.

Prima della stipula formale del contratto o comunque prima dell’inizio del servizio, l’affidatario invierà al Comune copia dei documenti di guida dei conducenti e dei documenti di circolazione dei veicoli inclusa copia della polizza assicurativa R.C.A. nonché le polizze RCT e RCO così come stabilito all’art. 7 del presente Capitolato. In assenza di tali documenti il contratto non potrà essere stipulato né il servizio iniziato.

**Art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023 secondo le modalità previste dall’art. 106.

Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti in possesso della certificazione per la qualità l’importo sarà ridotto sulla base di quanto specificato all’art. 106 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. Lo svincolo è automatico ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita del deposito cauzionario.

**ART. 9 – PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE STIPULATO TRA PREFETTURA, PROVINCIA, CAMERA DI COMMERCIO ED I COMUNI DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

Qualora l’Amministrazione rinnovasse la sottoscrizione del Protocollo le dichiarazioni in esso riportate dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto o subcontratto e la loro violazione è sanzionata con la risoluzione automatica ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

# ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente Capitolato. il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso il R.U.P. o suo delegato.

Per accertare da parte dell’Affidatario delle condizioni indicate nel presente Capitolato, l’Amministrazione, tramite il direttore all’esecuzione del servizio e/o incaricati o a mezzo di apposite Commissioni potrà effettuare, senza alcun preavviso e senza che ciò sollevi l’Affidatario dalle proprie responsabilità, controlli relativi ad ogni fase attinente l’esecuzione del servizio ed in particolare:

1. regolare svolgimento del servizio (orari, fermate, condotta di marcia, pulizia dei mezzi etc);
2. documentazione relativa ai mezzi utilizzati ed alle coperture assicurative;
3. idoneità del personale impiegato nell’appalto;
4. rispetto delle norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Tale attività di controllo potrà avvenire tramite richiesta di documentazione e/o ispezioni ai mezzi e durante i percorsi.

L’Affidatario è obbligato a fornire agli incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni e la documentazione utile e consentendo, in ogni momento, l’accesso ai mezzi.

L’Amministrazione segnalerà le eventuali irregolarità all’Affidatario tramite e-mail, fax o PEC, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di conferma, saranno applicate le penali con le modalità previste dal successivo art. 12, con segnalazione alle Autorità competenti.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’affidatario dalle responsabilità previste dalla legge e/o dal presente Capitolato.

**ART. 10bis – REVISIONE PREZZI**

Al verificarsi di condizioni di natura oggettiva si applicano le disposizioni sulla revisione prezzi di cui all’art. 60 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 a far data dall’anno successivo alla sottoscrizione del contratto.

# ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle attività svolte avverrà a cadenza mensile, a far data dall’avvio del servizio sulla base del numero dei Km effettivamente effettuati per i singoli percorsi svolti e ripartiti sulla base di quanto previsto in merito al precedente punto 4.3 sui singoli contratti derivati (Comune di Chiusi della Verna/Unione dei comuni del Casentino).

Le fatture dovranno essere nel formato XML secondo lo standard di legge e pervenire attraverso il Sistema di Interscambio con invio utilizzando il **Codice Univoco del relativo Ente (Comune di Chiusi della Verna Ufficio** **UF8WZB – Unione dei comuni del Casentino \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

Sulle fatture dovranno essere indicati:

* il riferimento del contratto e il CIG dell’appalto ed il CIG derivato
* il dettaglio dei Km svolti per singoli percorsi, con i rispettivi prezzi unitari e totali;
* il totale complessivo per il servizio svolto nel mese in questione
* la percentuale e l’ammontare complessivo dell'imposta di valore aggiunto applicata.

I pagamenti saranno, di regola, effettuati dall’Amministrazione, entro 30 gg dal ricevimento delle fatture, previo accertamento dell'effettiva esecuzione del servizio reso, e l’acquisizione del DURC a cura del direttore per l’esecuzione del servizio.

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, l’Amministrazione viene esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

# ART. 12 – PENALITA’

L’Amministrazione procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riguardo alla qualità dell’esecuzione delle stesse, alla corretta assunzione e gestione del personale impiegato.

Nel caso di inadempienze nell’esecuzione del contratto, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: *utilizzo di personale inidoneo, continue sostituzione dello stesso personale, non conformità con quanto previsto contrattualmente*, *ritardi nell’esecuzione delle attività;* l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare, una penale giornaliera ricompresa fra lo 0,5 a 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattualizzato, determinata dal Direttore dell’Esecuzione sulla base della gravità dell’inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale (art. 126 comma 1 del Codice). Nel caso di superamento di tale importo è prevista la risoluzione del contratto. Per ogni violazione che l’Amministrazione riscontra sarà avviata la procedura di contestazione da trasmettere mediante PEC al recapito appositamente fornito dall’aggiudicatario. Entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta l'aggiudicatariodeve fornire le proprie controdeduzioni scritte, sempre tramite PEC.

Per inadempienze nell’esecuzione delle attività contrattuali tali da determinare problematiche rilevanti l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

Dell’esito del procedimento di verifica sarà data comunicazione all’aggiudicatario entro il termine ultimo di 30 giorni dalle controdeduzioni. In caso di mancato invio nei termini o di motivazioni giudicate non accoglibili dall’Amministrazione, saranno applicate le penali/la risoluzione sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali l’Amministrazione procederà al recupero delle stesse mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’aggiudicatario relative al periodo oggetto di **contestazione o quello successivo. L’Amministrazione potrà altresì rivalersi per l’importo delle penali anche con escussione sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penalità non preclude eventuali altre azioni a carico dell’operatore economico.**

L’applicazione della penale non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto.

# ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle fattispecie previste all’ art. 122 del D.Lg. 36/2023. il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

a) fallimento della Affidatario;

b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda della Affidatario, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune;

c) cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune.

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione definitiva e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

1. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
2. reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di penali che nel complesso superino il 10% del valore del contratto~~;~~
3. mancato ed ingiustificato, anche di una singola prestazione del servizio di trasporto scolastico, fatte salve motivate cause di forza maggiore
4. mancato rispetto dei contratti collettivi del personale dipendente, giudizialmente e definitivamente accertato;
5. perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto;
6. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
7. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile;
8. violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto;
9. violazione delle disposizioni contenute all’interno del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale” tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa.

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla Affidatario, con Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni svolte.

# ART. 14 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all’art. 119 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Ente Committente prima dell'inizio del servizio documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Ente Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale e pertanto, non devono sussistere a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

L’Ente Committente, ai sensi del comma 11 dell’art.119 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo.

Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

# ART. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà, su indicazione del Comune di Chiusi, in una delle forme stabilite dalla legge.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula del contratto e l’eventuale sua registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto all’Amministrazione.

La Società aggiudicataria resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre il Comune resta impegnato dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.

# ART. 16 - SCIOPERI E ASSEMBLEE

In materia di scioperi si applica al presente affidamento quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. In caso di sciopero del personale dipendente il servizio dovrà dunque essere garantito nelle modalità previste. dalla normativa vigente in materia.

# ART. 17 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Arezzo.

# ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati acquisiti per la partecipazione alla gara d’appalto e per la gestione del conseguente contratto, esclusivamente per lo svolgimento di attività e per l’assolvimento di obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materie di appalti pubblici di servizi.

In ordine al procedimento per l’appalto cui si riferisce il presente capitolato, si informa che:

* le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni sulla base dei dati medesimi;
* il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
* la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
* i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90;
* i diritti spettanti dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
* il titolare del trattamento è il Comune.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’Affidatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L’Affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune. In particolare l’affidatario: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell’appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’Affidatario è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

# ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato in materia di procedure di gara e criteri di aggiudicazione, di requisiti di partecipazione, di modalità di presentazione delle offerte, di aggiudicazione, di oneri a carico dell’aggiudicatario, di raggruppamenti di imprese, etc., si rimanda al D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche intervenute, alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone.